



Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 24 del 24.09.2020

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

L'Anno **DUEMILAVENTI** addì ventiquattro, alle ore 17.30 e seguenti, del mese di settembre nel Comune di GROTTI e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA e di seconda convocazione**, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 9/1986 e **PUBBLICA**, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Carlisi Angelo	X	
2	Di Salvo Roberta	X	
3	Todaro Annamaria	X	
4	Lombardo Lucia Maria		x
5	Cuffaro Aristotele	X	
6	Pecoraro Salvatore		X
7	Arnone Jessica Elisabetta	x	
8	Morreale Antonio	X	
9	Morreale Salvatrice		x
10	Casalicchio Mirella		X
11	Vizzini Giada	x	
12	Costanza Angelo	X	

TOTALE PRESENTI N° 8

TOTALE ASSENTI N° 4

Assume la Presidenza il Presidente **Dr. Angelo Carlisi**, nella qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr. Pietro Amorosa**.

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale: Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per l'anno 1998), che ha delegato il governo ad emanare un decreto legislativo avente ad oggetto l'istituzione di un'addizionale comunale all'I.R.P.E.F.;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l'art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), che ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98, nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;

VISTO l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche hanno disposto che i comuni devono disciplinare l'entrata da qua con apposito regolamento;

RILEVATO che la normativa istitutiva dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. stabiliva che l'aliquota massima da adottare non poteva eccedere la misura complessiva dello 0,5 per cento, da deliberare all'interno di un triennio e, per ogni anno, l'incremento dell'aliquota non doveva superare lo 0,2 per cento annuo;

PRESO ATTO che la modifica normativa sopra richiamata ha successivamente introdotto la possibilità ai comuni di elevare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

CONSIDERATO che il legislatore aveva introdotto un nuovo vincolo con il dettato dell'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, confermato dall'art. 77-bis, comma 30, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 che aveva posto il divieto agli enti locali di incrementare le proprie entrate tributarie ad esclusione della T.A.R.S.U., per il triennio 2009-2011, e comunque fino all'attuazione del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che con D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

VALUTATO che in base alla normativa vigente è possibile applicare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. nella misura massima dello 0,8%, senza alcun particolare vincolo;

RAVVISATA la necessità di adottare un'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche pari alla misura dello 0,80% per cento,

RILEVATO che è pertanto necessario approvare il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto di quanto sopra evidenziato;

VISTA la bozza che riporta il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, redatto secondo le indicazioni sopra evidenziate, allegato alla presente deliberazione;

VISTO il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali a seguito dei seguenti interventi:

- al 31 marzo 2020, con Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019,
- al 30 aprile 2020, con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 febbraio 2020, G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020,
- al 31 luglio 2020, ad opera dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (in sede di conversione), "*In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione*

dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità' di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici";

- al 30 settembre, ad opera del D.L. n. 34/2020 "Decreto Rilancio";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie locali devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'addizionale comunale all'IRPEF ed alle altre norme vigenti e compatibili, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, che avrà efficacia dal 01.01.2020, se correttamente inserito nel Portale del MEF in conformità alle norme vigenti;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18-08-2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

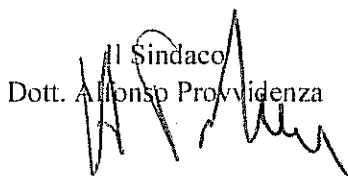
PROPONE

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare la misura dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche da applicare per l'anno 2020 nella misura **dell'0,80%**, come specificato in premessa;
- di approvare il regolamento che disciplina l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- di dare atto che le disposizioni in ordine all'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed al suo regolamento entreranno in vigore a far data dal 01 Gennaio 2020;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Responsabile di P.O.
Dott. Carmelo Alaimo



Il Sindaco
Dott. Alfonso Provvidenza



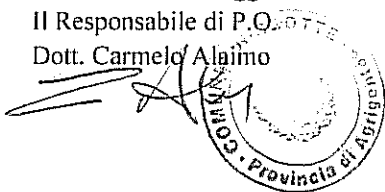
PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91

PARERE TECNICO

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente esaminati ed ai sensi del 1° comma dell'art. 53 della legge n. 142/90 recepita dall'art. 1 lett. i della l.r. n. 48/91, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile di P.O.

Dott. Carmelo Alaimo

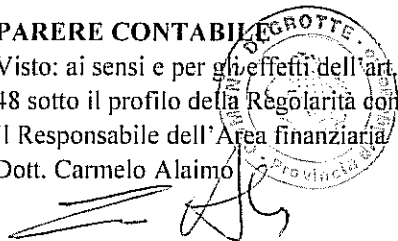


PARERE CONTABILE

Visto: ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotta in Sicilia con l.r. 11/12/1991, n. 48 sotto il profilo della Regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Il Responsabile dell'Area finanziaria

Dott. Carmelo Alaimo



Il Presidente

Da la parola al Sindaco

Illustra il sindaco il quale relaziona sulle modalità e sui motivi di tale proposta. Spiega che questo Comune è molto disordinato sotto il profilo organizzativo. Abbiamo trovato un Regolamento di Contabilità vecchio, non adeguato alla contabilità armonizzata.

Stesso dicasi per quello dei controlli.

Solo qualche Amministrazione ha proceduto a sistemare i conti e svecchiare i regolamenti.

Il difficile equilibrio finanziario ci impone l'adozione di questa deliberazione, dato che questo Ente si trova in deficit strumentale. Questa manovra è stata anche suggerita dal Collegio dei Revisori, e quindi non possiamo ignorare tale osservazioni, tenendo conto che il prossimo anno si prevede un aumento del disavanzo.

Cuffaro, richiama la competenza del Sindaco, ed il senso di responsabilità del Sindaco che da buon padre di famiglia preferisce una manovra responsabile e sana, onde evitare un tracollo finanziario.

Certo l'atto non è popolare, aggiunge, ma dovuto e obbligatorio.

È già una vittoria non aver dichiarato il dissesto finanziario. E sarebbe grave che qualche gruppo politico con demagogia e populismo faccia riversare ogni colpa su questa maggioranza.

Propone n. 2 emendamenti:

1) esentare le famiglie con reddito sino a euro 12500 lordi annui;

2) riduzione dell'aliquota da 0,8% a 0,6%;

gli emendamenti vengono allegati agli atti (all. 6) e viene redatto parere favorevole.

Il Presidente pone ai voti i due emendamenti.

Favorevoli n. 6

Contrari n. 0

Astenuti n. 2

Emendamenti approvati

Non essendoci interventi pone ai voti il punto

Favorevoli n. 6

Contrari n. 0

Astenuti n. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la superiore proposta;
- **Visto** l'esito delle votazioni sopra riportate;
- **Visti** i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

con voti favorevoli 6 contrari 2 astenuti 0

DELIBERA

Approvare la proposta ordine del giorno avente oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; così come emendata.

OGGETTO: Relazione in ordine all'approvazione del regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, ha istituito l'addizionale comunale (poi anche provinciale) all'imposta sul reddito delle persone fisiche in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'art. 48 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In particolare detta Legge prevedeva la facoltà per il Comune di applicare un'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio, con un importo massimo dello 0,2 per cento annuo.

E' stata inoltre definita la modalità di calcolo del tributo, che ricalca sostanzialmente quella dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come vengono riproposti gli stessi termini previsti per l'I.R.P.E.F. per i versamenti dei titolari di redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo.

L'introduzione dell'addizionale comunale va inserita all'interno di uno scenario venutosi a delineare dagli anni '90 che aveva come obiettivo l'adozione di provvedimenti di attuazione del federalismo fiscale. Infatti all'applicazione di questa nuova entrata comunale doveva corrispondere un decremento di pari misura dell'aliquota dell'I.R.P.E.F.

Tuttavia l'art. 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per l'anno 2003), in attesa di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha provveduto alla modifica normativa andando a sospendere gli incrementi delle aliquote stabilendo che gli aumenti *"deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale."*

Successivamente, con Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007) all'art. 1, c. 142 e successivi, sono state apportate sostanziali modifiche al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che hanno ripristinato la possibilità di adottare od incrementare detta entrata comunale. La legge richiamata ha incrementato il tetto dell'aliquota che ogni Comune ha la facoltà di introdurre, portando la precedente misura massima dello 0,5 per cento, fino allo 0,8 per cento. Tutto ciò, sottoposto a condizione che l'entrata derivante dall'applicazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F. sia disciplinata da un apposito regolamento, approvato nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante *"potestà regolamentare generale delle province e dei comuni"*.

Va inoltre rilevato che, con D.M. del 5 ottobre 2007, sono state approvate le modalità di versamento diretto ai Comuni, in adesione al dettato dell'art. 1, comma 143, della già citata Legge 296/06, che consente di far pervenire direttamente agli enti locali le entrate a titolo di addizionale all'I.R.P.E.F., grazie all'utilizzo del modello F24, disciplinato dal D.Lgs. 09-07-1997, n. 241, evitando i problemi legati alla riscossione "differita" per il Comune.

Con i successivi interventi del legislatore, a cominciare dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", poi abrogato, dal D.L. n. 138/2011 e s.m.i., è stata attribuita all'Ente comunale la possibilità di applicare l'aliquota fino alla misura dello 0,8%.

Si rammenta che il Comune ha la possibilità di introdurre una soglia d'esenzione dal tributo, subordinata al "possesso di specifici requisiti reddituali", come disposto dall'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 360/1998, inserito dall'art. 1, comma 142, lett. b), Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale soglia, secondo il dettato della norma citata, è da intendersi come "limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta". Tuttavia, la stessa disposizione prevede che, *"nel caso di superamento del detto limite, la stessa si applica al reddito complessivo"*.

In considerazione delle nuove disposizioni normative il nostro Comune intende approvare l'allegato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.

Si propone inoltre di applicare l'aliquota nella misura del 0,80% per cento, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, del D.Lgs. 23/2011.

L'introduzione delle disposizioni sopra indicate consentirà all'Ente comunale di pervenire ai seguenti riflessi positivi in termini di bilancio:

Raggiungimento Pareggio di Bilancio e copertura del Disavanzo di Amministrazione derivante sia dal Riaccertamento Straordinario dei Residui che dall'approvazione del Conto Consuntivo Anno 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Dott. Carmelo Alaimo

	REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

I N D I C E

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Potestà regolamentare
- Art. 3 - Deliberazione dell'aliquota
- Art. 4 - Modalità di versamento
- Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali

Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione alle disposizioni contenute nell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, riporta la disciplina, in via generale, relativa all'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. La disciplina regolamentare individua procedure e modalità generali di gestione dell'entrata sopra individuata, relativamente alla determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, delle agevolazioni, delle modalità di riscossione, accertamento e applicazione delle sanzioni.
3. Il regolamento individua le competenze e le responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento comunale di contabilità, quando non direttamente stabilite da questi.
4. Le norme del regolamento sono improntate al soddisfacimento delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, ed al fine di garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in adesione ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 2
Potestà regolamentare

1. In osservanza ai limiti normativi dettati dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è possibile introdurre disposizioni che prevedano l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima previsti dalla normativa nazionale.

Art. 3
Deliberazione delle aliquote

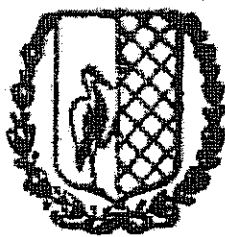
1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., nonché l'approvazione e la modifica del relativo regolamento.
2. In assenza di nuova deliberazione, le aliquote per l'anno in corso si intendono prorogate per gli anni successivi, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.
3. L'aliquota è fissata nella misura di seguito riportata : **0,80%**

Art. 4
Modalità di versamento

1. Per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente, gestita direttamente dall'Agenzia delle entrate.

Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2020.



COMUNE DI GROTTA

(PROV. DI AGRIGENTO)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ".Trasmesso a mezzo pec l' 11/09/2020prot. 10432.

VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ". Trasmesso a mezzo pec l' 11/09/2020prot. 10432.

Letti gli atti costituenti il fascicolo della proposta di deliberazione *de quo*.

Visto il D. Lgs. 28/9/1998, n. 360, istitutivo con decorrenza 1° gennaio 1999 dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, successivamente modificato ed integrato;

Visto il D.lgs 14 marzo 2011 n. 23 recante " disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" si è dato avvio al processo di attuazione del federalismo fiscale;

Preso atto che - la proposta di delibera in oggetto prevede di aumentare per l'anno 2020 l'aliquota dell'addizionale comunale Irpef nella misura dell'0,80%, approvando un nuovo regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'imposta delle persone fisiche;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico e contabile del dirigente del Settore Finanziario Dott. Carmelo Alaimo

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii..

Visto il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii..

Visto lo Statuto Comunale.

Considerato che dall'esame del rendiconto 2019 sussiste un disavanzo di € 545.097,94 che l'ente dovrà necessariamente ripianare nei bilanci di previsioni 2020/2022, Il Collegio ritiene improcrastinabile l'applicazione dell'addizionale comunale Irpef, per il bilancio di previsione 2020 e per quelli futuri;

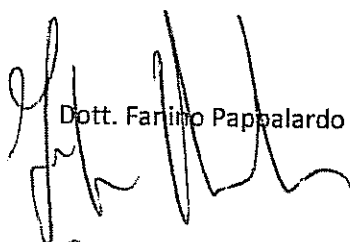
Tanto premesso, Il Collegio dei Revisori

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

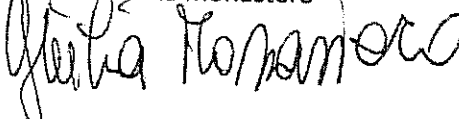
Alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale recante "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche"

Grotte 16.09.2020

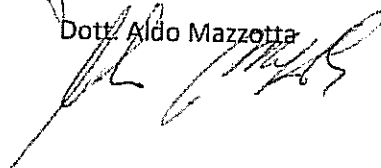
IL COLLEGIO DEI REVISORI


Dott. Farino Pappalardo

Dott.ssa Giulia Monastero



Dott. Aldo Mazzotta



Proposta di delibera al Consiglio comunale con oggetto "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale irpef"

Consiglio Comunale del 23.09.2020

Proposte di emendamento

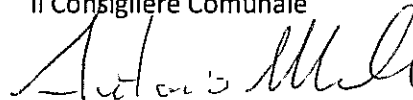
al comma 3. dell'art. 3 sostituire le parole:

- "L'aliquota è fissata nella misura di seguito riportata: 0,80%" con le parole "
L'aliquota è fissata nella misura di seguito riportata: 0,60%".

aggiungere Dopo il comma 3. dell'art. 3 il seguente comma 4.:

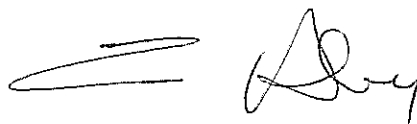
- **Comma 4.** Sono esentati dal pagamento dell'addizionale comunale irpef tutti i redditi inferiori a euro 12.500,00 e i redditi dei soggetti portatori di handicap o con familiari portatori di handicap, ai sensi dell'art.3 della L.104/1992, con reddito non superiore a euro 50.000,00.

Il Consigliere Comunale



S: Esprimere bene favorevole dalla A.D.O.
che il futuro partito subirà una
2. Reg. am.

23-09-2020.



100.67
24/9/20
ferrari

il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA ANNAMARIA TODARO f.to DOTT. ANGELO CARLISI

f.to DOTT. PIETRO AMOROSIA

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, defiggendola in data odierna.

Grotte li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,

C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.11, comma 1 della legge regionale n. 44/91.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.r. 44/91.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dot. Carmelo Alaimo

